

**Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,  
Ordinanza n. 32337 del 21/11/2023 (Rv. 669495 - 01)**

Forma scritta ad substantiam - Contestualità di proposta e accettazione - Necessità -  
Esclusione - Redazione in un unico documento - Sufficienza - Fattispecie.

Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti proponenti, che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimento del relativo incarico).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32337 del 21/11/2023 (Rv. 669495 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1325, Cod\_Civ\_art\_1326, Cod\_Civ\_art\_1350,  
Cod\_Civ\_art\_1418